

## Nuove misure sulla gestione dei casi positivi a scuola – sintesi ad uso delle famiglie

Con la presente si tenta una sintesi, ad uso delle famiglie, della recente normativa sulla gestione dei casi positivi a scuola.

Si fa comunque presente che nel caso concreto le famiglie dovranno fare riferimento, per quel che attiene alle misure sanitarie, a quanto indicato loro dall'autorità sanitaria (ATS).

Si ricorda che **non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.**

**Si invitano le famiglie a comunicare tempestivamente alla scuola l'eventuale situazione di positività al test antigenico o molecolare dei propri figli, comunicandolo, secondo la propria preferenza, alla segreteria ([bgic8ab003@istruzione.it](mailto:bgic8ab003@istruzione.it)), alla dirigente scolastica ([dirigente@icmorodalmine.it](mailto:dirigente@icmorodalmine.it)) o ai propri insegnanti, che ne informeranno la dirigente scolastica.**

### Descrizione delle misure da adottarsi in presenza di casi di positività

---

#### *Scuola dell'infanzia*

---

Nella scuola dell'infanzia in presenza di un caso di positività per i bambini appartenenti alla stessa sezione del caso positivo si prevede:

- ✓ La sospensione dell'attività didattica per 10 giorni;
- ✓ La quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

**Per il rientro a scuola sarà quindi necessario l'esito negativo del tampone molecolare o antigenico, effettuato al termine della quarantena.**

---

#### *Scuola primaria*

---

A. Nella scuola primaria in presenza di **un solo caso positivo** si prevede, per i bambini della stessa classe:

- ✓ **attività didattica in presenza**, si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri (*si invitano le famiglie che ne hanno la possibilità di portare i bambini a casa per il pasto*);
- ✓ sorveglianza sanitaria con **test antigenico rapido o molecolare** da svolgersi **prima possibile** (T0<sup>1</sup>) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e **da ripetersi dopo cinque giorni** (T5<sup>2</sup>). Se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

**Per il rientro a scuola sarà quindi necessario l'esito negativo del tampone molecolare o antigenico effettuato al quinto giorno (T5) o in altra data indicata da ATS.**

B. Nella scuola primaria in presenza di **almeno due casi positivi** vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- ✓ È sospesa l'attività didattica in presenza per tutti i bambini, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- ✓ Si applica la misura sanitaria della quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

**Per il rientro a scuola sarà quindi necessario l'esito negativo del tampone molecolare o antigenico, effettuato al termine della quarantena.**

---

*Scuola secondaria di I grado*

---

A. In presenza di **un solo caso positivo** nella classe per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- ✓ l'attività **didattica** si svolge **in presenza**, con l'obbligo di indossare **dispositivi di protezione** delle vie respiratorie di tipo **FFP2** per almeno 10 giorni;
- ✓ il servizio mensa è sospeso;
- ✓ La misura sanitaria prevista è l'auto-sorveglianza<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Test effettuato non appena si ha notizia del caso di positività

<sup>2</sup> Test effettuato il quinto giorno successivo alla notizia del caso di positività (o al test T0).

<sup>3</sup> il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:

- ✓ La normativa prevede la possibilità per la popolazione scolastica in situazione di auto-sorveglianza di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (**T5**<sup>4</sup>) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

B. In presenza di **due casi positivi** nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

- a) per gli **alunni che non hanno concluso il ciclo vaccinale** primario o che lo hanno concluso da più di centoventi giorni, o che sono guariti da più di centoventi giorni e ai quali non è stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
  - ✓ l'attività didattica in presenza è sospesa, si applica **la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni**;
  - ✓ la misura sanitaria prevista è la **quarantena della durata di 10 giorni** con test di uscita - **tampone molecolare o antigenico** - con risultato negativo.

**Per il rientro a scuola sarà necessario l'esito negativo del tampone molecolare o antigenico, effettuato al termine della quarantena.**

- b) per **gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale** primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
  - ✓ l'attività didattica prosegue in presenza con **l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** per almeno 10 giorni;
  - ✓ il servizio mensa è sospeso;
  - ✓ La misura sanitaria prevista è l'auto-sorveglianza<sup>5</sup>.
  - ✓ La normativa prevede la possibilità per la popolazione scolastica in situazione di auto-sorveglianza di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (**T5**) sia

---

“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 060136-30/12/2021)

<sup>4</sup> Test effettuato il 5 giorno dall'inizio del periodo di auto-sorveglianza/quarantena

<sup>5</sup> Vedi nota 1

presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati, le famiglie degli alunni nella situazione b) ovvero che abbiano concluso il *ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, dovranno consegnare alla scuola la documentazione attestante tale condizione* (certificato vaccinale o di guarigione).

C. In presenza di **almeno tre casi di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure.

- ✓ L'attività didattica in presenza è sospesa, si attiva la **didattica a distanza** per la durata di **dieci giorni**;
- ✓ la misura sanitaria consiste in quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)<sup>6</sup>.

**Per il rientro a scuola sarà quindi necessario l'esito negativo del tampone molecolare o antigenico, effettuato al termine della quarantena.**

### Riferimenti Normativi:

---

#### <sup>6</sup> Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;

2) Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;

3) Soggetti **asintomatici che**:

- **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,**

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

- Nota 11 del 8 gennaio 2022 - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
- Decreto Legge 1 del 7 gennaio 2022 - Misure urgenti emergenza COVID-19, luoghi di lavoro, scuole e istituti della formazione superiore
- Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021, Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).